

REGIO DECRETO LEGGE

21 febbraio 1938, n. 246 ⁽¹⁾

(1) *In G.U. 05 aprile 1938, n. 78*

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ^{(2) (3)}

(2) Convertito in legge dalla L. 4 giugno 1938, n. 880.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Epigrafe

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.

TITOLO II

Norme per gli utenti privati

Capo I

Misura del canone e modalità di pagamento

2.

3.

4.

Capo II

Termini per il pagamento del canone

5.

Capo III

Del Libretto di iscrizione alle radioaudizioni

6.

7.

8.

Capo IV

Cambiamento di residenza o di abitazione dell'abbonato.

Denuncia all'Ufficio del Registro

9.

Capo V

Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati

10.

11.

12.

13.

Capo VI

Licenza di temporanea importazione

14.

Capo VII

Obblighi dei rivenditori di apparecchi radioriceventi

15.

16.

17.

Capo VIII

Esenzioni

18.

Capo IX

Sanzioni

19.

20.

21.

22.

23.

Capo X

Competenza per l'accertamento delle violazioni

24.

25. Riscossione e versamento dei canoni.

26.

TITOLO III

Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico

27.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

28.

29.

30.

31.

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ⁽⁸⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 153, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(5) Per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni a favore dei centri sociali per anziani vedi l'art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma vedi il Provv. 24 marzo 2016 e il Provv. 4 maggio 2016.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione.

(7) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13

dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 153, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

TITOLO II

Norme per gli utenti privati

Capo I

Misura del canone e modalità di pagamento

2. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81 ⁽⁹⁾.

Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di L. 81 ⁽¹⁰⁾, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo comma del successivo articolo 4.

L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dell'apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.

L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.

L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell'anno successivo.

L'abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6 ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(9) Per la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per l'anno 2017, vedi l'art. 1, comma 40, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

(10) Per la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per l'anno 2017, vedi l'art. 1, comma 40, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

(11) Vedi, anche, il comma 132 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

3. Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:

a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;

b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente⁽¹³⁾.

... ⁽¹⁴⁾.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma abrogato dall'art. 1, L. 10 dicembre 1954, n. 1150.

(13) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del

presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 153, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

4. Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.

Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(16) Per la misura dei canoni, vedi, da ultimo, il D.M. 30 novembre 1984.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo II

Termini per il pagamento del canone

5. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno ⁽¹⁸⁾.

(18) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo III

Del Libretto di iscrizione alle radioaudizioni

6. Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.

Il «Libretto di iscrizione» di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.

Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento ⁽¹⁹⁾.

(19) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

7. Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.

Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purché questi siano di proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.

Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.

Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento ⁽²⁰⁾.

(20) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

8. In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato.

L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario.

Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: «duplicato».

La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto ⁽²¹⁾.

(21) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo IV

Cambiamento di residenza o di abitazione dell'abbonato.

Denuncia all'Ufficio del Registro

9. L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunciare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.

Nella denuncia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo ⁽²²⁾.

(22) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo V

Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati

10. Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denuncia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucri in modo da impedirne il funzionamento ⁽²³⁾.

La denuncia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla denuncia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.

Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denuncia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.

L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.

L'utente che ha effettuato le denunce di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunce medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.

Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

(23) Per la cessazione dell'esercizio della facoltà prevista dal presente comma vedi l'art. 1, comma 158, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione.

(25) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

11. La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.

In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento ⁽²⁶⁾.

(26) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

12. Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.

L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremità di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato in deposito alla utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perché ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico Erariale.

Nel verbale dovranno indicarsi le generali dell'abbonato, il numero di ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto, nonché il tipo dell'apparecchio ed il numero delle valvole delle quali l'apparecchio è dotato.

Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.

Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata è consegnata all'interessato, l'altra è spedita all'Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.

La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che è prevista per un massimo di giorni dieci.

Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome, paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalità ⁽²⁷⁾.

(27) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

13. In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.

Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioaudizioni devono osservare le norme di cui al precedente art. 10.

Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.

La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario dell'Ufficio.

Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati ⁽²⁸⁾.

(28) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo VI

Licenza di temporanea importazione

14. I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno, portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.

Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 ⁽²⁹⁾ a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.

Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel Regno dietro pagamento del diritto fisso di L. 15 ⁽³⁰⁾.

Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato ⁽³¹⁾.

(29) Vedi ora D.M. 30 novembre 1960.

(30) Vedi ora D.M. 30 novembre 1960.

(31) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo VII

Obblighi dei rivenditori di apparecchi radioriceventi

15. La speciale «Licenza per apparecchi radioriceventi in prova» di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come allegato B al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente Italiano Audizioni Radici foniche al prezzo di lire venticinque ⁽³²⁾.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

16. Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente.

Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova;
- b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via numero civico) dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;
- c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
- d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).

La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova ed è improrogabile.

È vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.

La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha

rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'ultima licenza.

È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza ⁽³³⁾.

(33) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

17. L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.

Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.

Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto-legge 3 agosto 1928, numero 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.

Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.

Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.

In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.

Gli agenti dell'E.I.A.R., muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e

rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici allo scopo di desumere le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.

Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.

Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente leggenda: «Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni»⁽³⁴⁾.

(34) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo VIII

Esenzioni

18. Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.

Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

(35) Per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni a favore dei centri sociali per anziani vedi l'art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(36) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del

presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

Capo IX

Sanzioni ⁽³⁷⁾

19. Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte ⁽³⁸⁾ la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(37) Per la regolarizzazione delle violazioni relative al canone previsto dal presente decreto vedi l'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(38) L'originaria pena pecuniaria è stata sostituita con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(39) Per la regolarizzazione delle violazioni relative al canone previsto dal presente decreto vedi l'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 1° febbraio 1977, n. 11. Per la sanzione applicabile qualora il pagamento dell'abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma prima dell'accertamento della violazione vedi l'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1542.

(41) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

20. Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria ⁽⁴²⁾ stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento ⁽⁴³⁾.

La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

(42) In origine «ammenda».

(43) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(44) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(45) Per la regolarizzazione delle violazioni relative al canone previsto dal presente decreto vedi l'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(46) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

21. [Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16 sono punite:

a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 ⁽⁴⁷⁾ a carico di chi cede l'apparecchio in prova: per insufficienza od inesattezza delle indicazioni da apporsi sulla matrice e sulla figlia della licenza;

b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 ⁽⁴⁸⁾ a carico di chi cede apparecchi radio riceventi in prova senza il rilascio della prescritta licenza, ovvero rilasci allo stesso utente più di due licenze consecutive;

c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 ⁽⁴⁹⁾ a carico di chiunque alteri le indicazioni apposte sulle licenze al momento del loro rilascio per comunque prorogarne la validità;

d) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 ⁽⁵⁰⁾ per l'omesso invio all'Ufficio del Registro nel termine stabilito dall'art. 16 dei libretti di licenza esauriti;

e) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 ⁽⁵¹⁾ per ciascuna matrice del modulo di licenza che giusta il disposto dell'art. 16 non risulti unita al libretto, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili a norma del presente articolo] ⁽⁵²⁾.

(47) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(48) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(49) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(50) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(51) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(52) Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

22. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:

a) con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila ⁽⁵³⁾ a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.

La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare;

b) con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila ⁽⁵⁴⁾ a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalità da essi fornite;

c) con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila ⁽⁵⁵⁾ per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.

Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.

(53) L'originaria pena pecuniaria è stata sostituita con la sanzione amministrativa e il relativo importo è stato così modificato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. In precedenza, la misura della pena pecuniaria era stata elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(54) L'originaria pena pecuniaria è stata sostituita con la sanzione amministrativa e il relativo importo è stato così modificato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. In precedenza, la misura della pena

pecuniaria era stata elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(55) L'originaria pena pecuniaria è stata sostituita con la sanzione amministrativa e il relativo importo è stato così modificato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. In precedenza, la misura della pena pecuniaria era stata elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

23. [Per l'omissione delle denunce di cui agli artt. 9 e 10 nei termini e nei modi ivi stabiliti, come pure per la omessa od inesatta indicazione nelle denunce dei dati dagli stessi articoli richiesti nonché per la omessa restituzione del libretto di iscrizione nei termini stabiliti dal penultimo comma dell'art. 10, l'utente incorre nella pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 ⁽⁵⁶⁾.

La falsa cessione di apparecchi radiorecipienti è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 ⁽⁵⁷⁾. In ogni caso il cedente è responsabile del pagamento del canone sino a che non sia stata accertata l'identità del cessionario] ⁽⁵⁸⁾.

(56) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(57) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(58) Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

Capo X

Competenza per l'accertamento delle violazioni

24. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio effettivo, nonché i funzionari dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche in

numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'interno.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata ⁽⁵⁹⁾.

(59) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

25. Riscossione e versamento dei canoni.

Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.

I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino.

Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

(60) La Corte costituzionale, con sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione.

(61) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

26. Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile ⁽⁶²⁾.

(62) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

TITOLO III

Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico

27. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.

Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.

Con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.

Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26 ⁽⁶³⁾.

(63) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

28. Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938 ⁽⁶⁴⁾.

(64) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

29. Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 ⁽⁶⁵⁾.

(65) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

30. È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto ⁽⁶⁶⁾.

(66) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.

31. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge ⁽⁶⁷⁾.

(67) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13

dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.